



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 322/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69555** depositato in data 16.05.2024, proposto da **P. A. (OMISSIS)**, nato OMISSIS, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta procura speciale in atti, dagli Avv.ti Ignazio Cucchiara (PEC: ignazio.cucchiara@avvsciacca.legalmail.it) e Salvatore Roncone (PEC: salvatore.roncone@avvsciacca.legalmail.it), con cui elett.te domicilia in Sciacca nella via Cappuccini n. 7;

CONTRO

- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 158 c.g.c. dalla dr.ssa Di Pasquali Marisa, nella qualità di referente del contenzioso per la Regione Sicilia, C.F. DPSMRS67M45H194Y, come da procura speciale in atti- pec: serviziolegale.prap.palermo.b@giustiziacert.it;

- INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv. Tiziana G. Norrito (Pec

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;), Francesco Gramuglia (Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (pec.

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti

del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep.

37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso

l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza pubblica del 15.10.2024, anche a

proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha richiesto a

questa Corte accogliersi le seguenti conclusioni: *“1 - nel merito, annullare il*

provvedimento impugnato dichiarando la dipendenza da causa di servizio

della patologia “persistente stato d’ansia reattivo in trattamento

farmacologico”; 2 – per l’effetto, dichiarare il diritto del ricorrente ad

ottenere la pensione privilegiata di cui alla tabella A, 8° categoria, o ad

altre categorie per le quali spetta la pensione privilegiata, in conseguenza

della summenzionata patologia con decorrenza dal giorno 1 settembre 2021;

3 – condannare l’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, al

pagamento - in favore del ricorrente- della pensione privilegiata (tabella A,

categoria 8 o ad altre categorie per le quali spetta la pensione privilegiata)

con conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico mensile e al

pagamento -in favore del medesimo ricorrente- degli arretrati oltre agli

interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria, con decorrenza

da ogni singola scadenza e sino al soddisfo; 4 – condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore e il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in persona del Ministro pro tempore, in solido tra loro al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite ed accessori di legge”.

II. A suffragio delle superiori conclusioni, parte ricorrente espone:

a) di aver prestato servizio nel Corpo di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Sciacca (dal 1998) con qualifica di Assistente Capo Coordinatore dal 12 ottobre 1990 al 24 maggio 2018, data di cessazione dal servizio per infermità;

b) di aver presentato, in data 2.3.2016, istanza di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio (doc. n. 3), con contestuale richiesta di concessione dell'equo indennizzo, in ordine all'infermità *“persistente stato di ansia reattivo in trattamento farmacologico”*;

c) che, in effetti, nel corso della carriera egli aveva svolto servizio di sorveglianza reparti, osservazioni nelle sezioni detentive, vigilanza sui colloqui dei detenuti e servizio armato, conseguendone che è stato sottoposto nel tempo a stress e a disagi – in ragione di mansioni talora svolte all'esterno della struttura con esposizione ad intemperie e perfrigerazioni – nell'assolvimento del servizio;

d) che, assoggettato ad accertamento medico, la Commissione Medica Ospedaliera 3° dell'Ospedale Militare di Messina (verbale modello BL/B-N-1070 del 23.5.2018: doc. n. 4):

- poneva il giudizio diagnostico (QUADRO A) di *“stato ansioso depressivo (in trattamento farmacologico) con tono dell'umore alterato; sussiste*

correlazione eziopatogenetica, per interdipendenza con l'infermità/lesione”;

- lo riteneva (QUADRO B) *“si idoneo alla nuova categoria di appartenenza (congedo)”;*

- sanciva (QUADRO EI/PP) l' *“ascrivibilità della menomazione dell'integrità fisica, psichica o sensoriale alla tabella A, categoria 8”;*

e) che il Dipartimento Militare di medicina legale di Messina, CMO 2° (doc. n. 5) comunicava alla sede di servizio che lui, con verbale Mod. BL/S n. 619 del 22.5.2018, era stato giudicato *“non idoneo permanentemente al servizio d'istituto; è si reimpiegabile in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria [...] controindicato nell'impiego in compiti che lo espongono a stress psico fisici intensi e protratti”;*

f) che, tuttavia, il Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'economia e delle finanze (delibera n. 2696/2022, doc. n. 2 bis) esprimeva parere n. 683612021 negativo in ordine alla riconducibilità della patologia a causa di servizio, *“trattandosi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l'infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”;*

g) che, per l'effetto, l'amministrazione di appartenenza, con nota prot. n. 90073877/si del 4.5.2022 (doc. n. 2), decretava il rigetto della domanda in quanto *“l'infermità....non è dipendente da causa di servizio. L'istanza di riconoscimento è stata prodotta oltre il termine di legge previsto dall'art. 2*

comma 1 D.P.R. n. 461/01” e, ancora, che, con successivo decreto 24

maggio 2018 del Ministero della Giustizia (doc. n. 6), egli veniva dispensato

dal servizio sulla base del citato verbale n. 619/del 22.5.2018;

- che, in data 25.8.2021, egli ha presentato all’INPS domanda amministrativa

(doc. n. 7) avente ad oggetto il riconoscimento della pensione di inabilità di

privilegio - gestione pubblica (domanda n. 2002900300024 - prot. n.

0100.25/08/2021.0242460), corredata dai verbali modello BL/B-N- 1070 del

23.5.2018 della Commissione Medica Ospedaliera 3° dell’Ospedale Militare

di Messina, del Dipartimento Militare di medicina legale di Messina, CMO

2°, dal verbale Mod. BL/S n. 619 del 22.5.2018: domanda, ad oggi, rimasta

però inevasa.

III. Su queste premesse, il ricorrente si duole della erroneità dei

provvedimenti ostativi al riconoscimento del beneficio richiesto attraverso

un’unica, composita, doglianza. Quest’ultima, nel complesso, mira ad

escludere la correttezza della conclusione secondo cui l’istanza di

accertamento della dipendenza causale presentata il 2.3.2016 (che, secondo il

decreto di rigetto, è stata “*prodotta oltre il termine di legge previsto dall’art.*

2 comma 1 D.P.R. n. 461/01”) sia tardiva, sul rilievo che l’infermità “*stato*

ansioso depressivo con tono dell’umore alterato” è stata diagnosticata il

15.10.2015, di talché la sua domanda è stata presentate senz’altro nel rispetto

del termine semestrale ex art. 2 , comma 2 del D.P.R. n. 461/2001. Con la

medesima doglianza, facendo appello alle risultanze della CTP di parte

(consulenza medico-legale a firma del Dott. Renato Tona), il ricorrente

contesta l’adeguatezza istruttoria e motivazionale del decreto reiettivo

opposto e del presupposto parere del CVCS: entrambi, in effetti, non hanno

compiutamente considerato né i precedenti di servizio né che l'infermità da lui patita, lungi dall'essere legata ad una ipotetica e non provata predisposizione costituzionale del soggetto, è, propriamente, il risultato di un processo patologico complesso.

IV. In data 27.09.2024, si è costituito INPS, il quale, preliminarmente ricostruiti in fatto la posizione del ricorrente, il tenore della domanda giudiziale da questi esperita ed il complesso procedimento amministrativo che lo ha riguardato, insta per il rigetto del ricorso. Rappresenta parte intimata che, a seguito della domanda amministrativa (del 25.08.2021) di pensione di privilegio del P., INPS, in data 29.11.2021, ha istruito la pratica effettuando richiesta di documentazione utile ai fini della pensione di privilegio al DAP. Ne è conseguita la trasmissione, in data 25.03.2022, di documentazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza con relativo parere negativo del CVCS pronunciato sulla patologia oggetto della domanda. In data 03.05.2022, allora, veniva formulato provvedimento di diniego della pensione di privilegio di cui veniva curata la comunicazione con raccomandata A/R. Secondo INPS - che si oppone all'ammissione di mezzi istruttori ed eccepisce, in subordine, la prescrizione quinquennale dei ratei in tesi dovuti – deve dirsi evidente che la domanda del P. è infondata. Osta alla sua accoglibilità, infatti, il parere negativo formulato dall'organo tecnico competente *ex lege* ad accertare la dipendenza causale dell'infermità rispetto ai fatti di servizio, il quale dispiega effetto vincolante sulle determinazioni dell'amministrazione di appartenenza e di INPS.

V. Il successivo 28.09.2024, si è costituito in atti il Ministero della Giustizia deducendo la inammissibilità ed infondatezza del ricorso. A giudizio

dell'amministrazione centrale, sussiste il difetto di giurisdizione di questa Corte, a favore del G.A, sulla domanda del ricorrente tesa all' "annullamento" del provvedimento del 04.05.2022 prot. N. 90073877, emesso della Direzione Generale del Personale e delle Risorse - Ufficio V - Trattamento economico e Previdenziale. Sussiste, poi, il difetto di legittimazione passiva della medesima amministrazione, in quanto estranea alla domanda del ricorrente in quanto finalizzata all'attribuzione del trattamento pensionistico privilegiato, con la relativa condanna dell'Inps alla corresponsione di tale beneficio. Nel merito, questa parte convenuta: rileva la immunità del parere reso dal CVCS – e, in conseguenza, del provvedimento reiettivo da essa formato – rispetto ai vizi di istruttoria e di motivazione genericamente adombrati *ex adverso*, conseguendone la vincolatività per l'amministrazione di appartenenza; sostiene che il ricorrente abbia mancato di assolvere all'onere probatorio da cui era gravato laddove non documenta la natura eccedente delle condizioni di servizio rispetto a quelle ordinarie; si oppone alle richieste istruttorie formulate.

Considerato in

DIRITTO

1. Meritano reiezione le eccezioni preliminari sollevate dal Ministero della Giustizia.

1.1. Sussiste la giurisdizione di questa Corte a decidere la controversia, sul rilievo che il *petitum* sostanziale attivato dal ricorrente mira al conseguimento della pensione privilegiata. E tale chiarissimo dato – che non sfugge al Ministero allorché articolerà l'eccezione di proprio difetto di legittimazione passiva – rende irrilevante, ai fini dell'affermazione della

potestas iudicandi di questa Corte sulla controversia, il fatto che il ricorrente, impropriamente, abbia discorso di “annullamento di atti”. Nella prospettiva del P., infatti, ciò che appare determinante è rimuovere (non per forza, ed in termini assoluti, dal mondo giuridico) gli effetti negativi che si frappongono al riconoscimento del bene della vita anelato ed è certo che essi si riconnettono alle determinazioni reiettive del Ministero (ed al presupposto parere CVCS).

1.2. Proprio per quanto appena illustrato, non è accoglibile l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero convenuto. Nel quadro del complesso procedimento che conduce al riconoscimento della pensione privilegiata sono intercettate, infatti, le competenze dell’amministrazione datoriale quale amministrazione procedente circa il riconoscimento (o meno) della dipendenza causale dell’infermità. L’accoglimento della domanda del ricorrente, ponendo in questione la correttezza degli atti che definiscono il procedimento di accertamento della dipendenza causale sebbene ai soli fini della pensione privilegiata, fanno del Ministero intimato un contraddittore necessario.

2. Passando al merito, ai fini dell’inquadramento giuridico della vicenda sottoposta a questa Corte, giova ricordare che, ai sensi dell’art. 67, primo comma, d.P.R. n. 1092/73, il militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa della legge 18 marzo 1968, n. 313 e s.m.i. (d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e d.P.R. n. 834/1981 con annesse tabelle), ha diritto alla pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento. Quanto all’indispensabile riconoscimento della causa di

servizio – e dunque al rapporto di causalità – il d.P.R. n. 1092/73, all’art. 64, prescrive che tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni debba sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante. Ciò significa, in altri termini, che ai fatti di servizio, quali causa unica, diretta ed immediata dell’infermità, della lesione o della morte, sono equiparati i fatti di servizio come concause, condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l’evento, quali elementi che, di fatto, concorrono a rendere ancora più grave un evento dannoso qualsiasi. In altre parole, il “fatto di servizio” che ha causato lesione o infermità non deve essere necessariamente l'unica causa, ma possono coesistere più concause purché il fatto di servizio sia "concausa efficiente e determinante". In tal caso, la causa di servizio è riconosciuta anche nel caso di una "predisposizione del dipendente alla patologia" a condizione che (a) senza il fatto di servizio l'infermità si sarebbe prodotta in forma notevolmente più lieve o diversa rispetto ad altri fattori; (b) il fatto di servizio possa essere ritenuto quello, anche quantitativamente, più rilevante; (c) l'evento causale sia direttamente riconducibile al servizio prestato. Di conseguenza, possono quindi essere riconosciuti dipendenti da causa di servizio anche le infermità di natura endogeno-costituzionale, ma in presenza di una predisposizione organica a contrarre una malattia, occorre accertare se la prestazione del servizio abbia facilitato, con rapporto causale incidente e determinante, l’insorgenza dell’infermità ovvero aggravato o accelerato il decorso della stessa, acquisendo il valore di *conditio sine qua non*, nel senso che, diversamente, l’affezione non si sarebbe verificata (o avrebbe avuto, se già preesistente, una diversa evoluzione). La concausa efficiente (e quindi determinante) è, in sostanza, da intendersi come

l'antecedente causale che spiega forza preminente nel determinismo dell'evento, ovvero agisce, dal punto di vista qualitativo o quantitativo, in modo da influire come fattore necessario sul fatto conseguente: di qui, il particolare valore rispetto ad altre concause (fra le altre, C. conti, Sezione giur. Liguria, sent. n. 304 del 2017; Id. Sez. Campania, sent. 192/2019).

2.1. Nel quadro di tale impostazione giurisprudenziale, è peraltro certo, in ogni caso, che rientri nell'onere probatorio gravante sul ricorrente, pur quando mitigato dal principio di prossimità della prova, prospettare e provare quali siano i profili del servizio espletato che, per natura, qualità o modalità di svolgimento, possano dispiegare attitudine causale o concausale all'ingenerarsi della patologia (per vicenda largamente sovrapponibile alla presente, cfr. App. Sicilia, sent. 197/A/2022; questa Sezione, sent. 36/2022).

3. In fattispecie, è da escludersi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il ricorrente abbia dato prova dei fatti di servizio "rilevanti" prospettati in ricorso.

3.1. Il Decidente deve infatti precisare che:

a) l'istanza di accertamento della dipendenza causale da fatto di servizio dell'infermità "stato ansioso depressivo con tono dell'umore alterato", proposta dal ricorrente, risale al 02.03.2016, di talché essa si colloca in tempi ampiamente anteriori all'episodio del successivo 26.05.2017 che concerne la pretesa "aggressione" subita da un detenuto (su cui, però, cfr. *infra*): episodio sul quale la perizia di parte, a firma del CTP Torna, ampiamente si concentra;

b) in base al certificato del Dipartimento di salute mentale dell'ASP Agrigento del 12.03.2018 (cfr., p. 39/64 del fasc. amministrativo prodotto

dal Ministero della Giustizia) risulta che il ricorrente *“ha effettuato trattamenti presso questo Centro Salute Mentale con primo contatto nell’anno 2004...”*;

c) fra il 15.10.1990 (momento a partire dal quale il ricorrente ha frequentato la Scuola di formazione di Polizia penitenziaria) fino al 2004 (in cui, come visto, estremi patologici legati alla salute mentale del ricorrente già sono attestati dall’ASP di Agrigento con il certificato del 12.03.2018), i rapporti di servizio in atti descrivono l’attività lavorativa svolta dal P. in termini da escludere significative deviazioni da quanto ordinariamente rientra nelle mansioni di un agente di polizia penitenziaria destinata a vigilanza nelle case circondariali. E, infatti, l’unico “singolare” episodio documentato in atti, come detto, risale al 26.05.2017. In particolare, quanto ai precedenti di servizio:

- il rapporto del 26.02.2008, a firma del Direttore della Scuola di Formazione Allievi, nulla di peculiare documenta in relazione al periodo 15.10.1990/26.02.1991 (p. 39/64 del fasc. amministrativo);

- il rapporto del Direttore della Casa circondariale di Pisa del 24.02.2005 riferisce, in relazione al periodo di servizio ivi prestato dal ricorrente (dal 26.02.1991 al 30.04.1997), che il P. ha svolto regolare servizio a turno e che ha usufruito della mensa interna all’Istituto. Il rapporto, comunque, dà conto del fatto che il ricorrente abbia svolto anche compiti di sentinella armata sul muro di cinta, ciò che lo ha esposto – specie d’inverno – ad intemperie e correnti di aria fredda, quest’ultime sviluppantisi in zona umida;

- il rapporto del Direttore della Casa circondariale di Sciacca del

28.04.2016 (39/64 del fasc. amministrativo) espone i turni svolti dal ricorrente, comunque sempre all'interno della struttura ed escludendo espressamente l'impiego esterno alla medesima, senza documentare peculiari episodi di servizio. Il rapporto sottolinea la gravosità dell'attività di servizio del ricorrente per quanto (però) la gravosità sia posta in correlazione con le "finalità istituzionali" e con le "turnazioni". Trattasi, dunque, di profili caratteristicamente connaturati al profilo mansionale del ricorrente. Il rapporto, inoltre, sottolinea le avverse condizioni ambientali del territorio saccense in quanto umide e ventose specie d'inverno, sebbene, si ripete, l'attività di servizio sia stata espletata dal P. esclusivamente all'interno dell'Istituto;

d) dalla disamina del capo di imputazione contenuto nel decreto di citazione a giudizio del detenuto resosi protagonista dell'episodio 26.05.2017 presso la casa circondariale di Sciacca (all. 10 alla produzione del ricorrente) risulta che l'imputato, per la parte in cui il ricorrente è presunta persona offesa, abbia posto in essere condotte atte ad integrare i reati di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341 bis c.p. (secondo cui "*chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni...*") e di minaccia grave ex art. 612 co. 2 c.p. aggravata dal fatto di essere rivolta a pubblici ufficiali. L'accurata disamina delle relazioni di servizio (a firma del ricorrente e dell'altro Ass. Capo chiamato sul posto dal medesimo P.), datate 26.05.2017 ed in produzione P., accreditano ampiamente – come rilevato dal Ministero convenuto - che non si trattò di alcuna aggressione fisica e che la condotta

del detenuto imputato – in stato di ebbrezza alcolica e che, in ogni caso, era debitamente chiuso nella sua stanza di pernottamento – si concretò in parole offensive e minacciose rivolte ad altro detenuto (anch’egli chiuso nella propria cella) e che furono successivamente estese dall’autore anche ai pubblici ufficiali sopraggiunti per sedare la discussione.

4. Posto quanto sopra in linea di fatto, il Giudicante osserva che l’unico suffragio che il ricorrente offre a sostegno della ritenuta erroneità del parere negativo reso dal CVCS – incontestati i precedenti di servizi per come sopra ricostruiti – è la relazione medico-legale a firma del Dr. Torna, la quale, per sua natura, evidentemente nulla può aggiungere a proposito dei fatti costitutivi della domanda e della loro prova (id est i fatti di servizio in sé).

Così stando le cose, però, la perizia versata in atti non appare in alcun modo atta stimolare l’ingresso, in questo giudizio, di una CTU. In effetti:

a) il CTP, nel chiedersi se la patologia sofferta dal ricorrente possa porsi in relazione causale o concausale con il servizio svolto, si abbandona, genericamente ed in termini incompatibili con l’indagine scientifica sulla etio-patogenesi dell’infermità a lui richiesta, all’intuitiva severità (“appare intuitivo”: p. 6 della perizia) del lavoro di Agente di Polizia penitenziaria: dato che, per quanto ipoteticamente non possa escludersi, non esorbita in concreto, però, dal mansionario tipico di questo pubblico dipendente e che, per ciò solo, non determina *eo ipso* in ogni Agente di Polizia penitenziaria l’insorgenza di patologie omologhe. La CTP, in linea con i rapporti di servizio, non riferisce né documenta condizioni di lavoro peculiari o gravose in grado di atteggiarsi a fattori almeno concausali dell’infermità di cui si discute. E, quanto all’unico episodio risalente al 26.05.2017 (il solo in effetti

ad essere dettagliatamente riguardato dal perito di parte), l'elaborato non si misura con l'assorbente rilievo che esso si verificherà solo successivamente alla presentazione dell'istanza di accertamento della dipendenza causale ed in tempi assai successivi, ancora, al contatto (del 2004) che il ricorrente aveva intrattenuto con il Dipartimento di salute mentale dell'ASP di Agrigento. Rimane peraltro fermo che l'oggettiva contestualizzazione di siffatto avvenimento ne dimostra, per le circostanze di tempo e modo in cui matura (su cui la CTP inammissibilmente tace), una impalpabile significatività etio-patogenica;

b) esclusa dunque l'esistenza di particolari precedenti/fatti di servizio che in alcun modo (tampoco eccezionalmente) eccedono le ordinarie mansioni, va pure detto che nemmeno la CTP prodotta dal ricorrente riconosce scientificamente un ruolo concausale rispetto alla specifica patologia sofferta dal ricorrente alle "perfrigerazioni" cui il P. allude in ricorso. Queste, d'altronde, si sono estrinsecate sempre nell'ambito dei turni di servizio e nel quadro di compiti tipici dell'agente di polizia penitenziaria (servizio di sentinella). Il tutto, comunque, per un lasso temporale delimitato della carriera del ricorrente. Il CTP, in senso opposto, raccorda la reattività della patologia allo svolgimento *intramurario* del servizio: ciò che, per quanto ampiamente detto, rientrava però nelle mansioni ordinarie e proprie del ricorrente.

5. Quanto illustrato, conclusivamente, rassicura dell'attendibilità delle conclusioni raggiunte dal CVCS che, con congrua istruttoria compiuta sulla documentazione tutta a disposizione e con motivazione assolutamente sufficiente, ha evidenziato che il "*persistente stato d'ansia reattivo in*

trattamento farmacologico NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neurovegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relativa al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l'infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti". In particolare, come si è chiarito, la produzione probatoria del ricorrente non assolve all'onus probandi su di lui gravante, per quanto attenuto dal citato principio di prossimità, conseguendone l'inesistenza al processo di elementi capaci di far dubitare della correttezza della conclusione dell'organo tecnico laddove non ravvisa "documentate situazioni conflittuali relativa al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l'infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi".

6. La particolarità delle situazioni di fatto trattate costituisce grave motivo per disporre la compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,
definitamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;

- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **15.10.2024**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

f.to digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 15 ottobre 2024

Pubblicata il 16 ottobre 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

